



# **AZIENDA ULSS 20 DI VERONA**

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

---



## ***REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.***

*Provvedimento dell'Autority 08.04.2010 pubblicato il 29.04.2010*

Indice

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 – Definizioni specifiche

Art. 4 – Definizioni ex D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.

Art. 5 - Ambito di applicazione

Art. 6 – Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 7 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 8 - Informativa

Art. 9 - Durata trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 – Luoghi di lavoro

Art. 11- Ospedali e luoghi di cura

Art. 12 – Diritti dell'interessato

Art. 13 – Collocazione e caratteristiche degli impianti di videosorveglianza

Art. 14 – Nuove installazioni

Art. 15 - Richiesta di accesso

Art. 16 - Divieti

Art. 1/ - Disposizioni finali – Norme di rinvio

## **Art. 1 - Premessa**

L'Azienda ULSS 20 di Verona nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) adotta il presente "Regolamento in materia di utilizzo d'impianti per la videosorveglianza".

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati presso le sedi dell'Azienda ULSS 20 di Verona.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal Provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'ULSS 20 di Verona.

La normativa e gli atti di riferimento del presente Regolamento sono i seguenti:

- Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di Protezione dei Dati personali";
- Legge n.300/1970 "Statuto dei Lavoratori";
- Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 08 aprile 2010;.

## **Art. 2 - Principi Generali**

L'attività di video sorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espreso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

L'Azienda garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza del personale e degli utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno delle sedi, sia con riferimento alle abitudini personali.

Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.

1. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.

2. **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

4. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad

---

altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;

### **Art. 3 - Definizioni specifiche**

1. **Videocontrollo**: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
2. **Videosorveglianza**: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;

### **Art. 4**

#### **Definizioni ex D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali)**

1. **Trattamento**: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
2. **Dato personale**: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
3. **Dati identificativi**: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
4. **Dati sensibili**: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
5. **Dati giudiziari**: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
6. **Titolare del trattamento dei dati**: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
7. **Responsabile del trattamento dei dati**: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
8. **Incaricati del trattamento dei dati**: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
9. **Interessato**: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
10. **Comunicazione**: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- 
11. **Diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
12. **Dato anonimo:** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
13. **Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
14. **Banca dati:** qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
15. **Comunicazione elettronica:** ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
16. **Reti di comunicazione elettronica:** i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
17. **Rete pubblica di comunicazioni:** una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
18. **Servizio di comunicazione elettronica:** i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
19. **Dati relativi all'ubicazione:** ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
20. **Misure minime:** il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
21. **Strumenti elettronici:** gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
22. **Sistema Informativo:** l'insieme di dispositivi, programmi ed infrastruttura di rete;

#### **Art. 5 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati :

- nella sede direzionale dell'U.L.S.S. n°20 di Verona in Via Valverde n°42
- presso il Distretto Sanitario n°1 in Via Poloni n°1
- presso il Presidio Ospedaliero di San Bonifacio
- presso il SERD n.1 nelle sedi di Via Germania e Via Pacinotti

nonché quelli di futura eventuale installazione in altre Sedi.

#### **Art. 6 – Responsabile ed incaricati del trattamento**

Il titolare del trattamento dei dati derivati dall'attività di video sorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Codice in materia di dati personali sarà il Direttore Generale.

Il titolare, in esecuzione del codice predetto, nomina Il Direttore UOC Servizio Tecnico dell'Azienda ULSS 20 di Verona responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza e al controllo del corretto funzionamento del sistema.

##### **Il Responsabile del trattamento:**

- a. deve rispettare quanto previsto, in materia di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento ivi comprese le disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

- b. deve attenersi alle istruzioni e direttive impartite dal Direttore Generale in materia di trattamento dei dati personali;
- c. deve custodire le chiavi di accesso ai locali e degli armadi dove sono collocati gli strumenti per la videoregistrazione e per la conservazione delle immagini registrate;
- d. deve vigilare sulla corretta conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse, come descritto al successivo art. 9 del presente Regolamento e assicura l'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato o delle autorità competenti
- e. ha la responsabilità del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., diretto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dei soggetti interessati e/o delle autorità competenti;
- f. deve vigilare affinché le telecamere rispettino gli orari di videoregistrazione previsti, garantendo che la cancellazione automatica dei dati avvenga entro e non oltre il termine previsto dal presente Regolamento;
- g. è tenuto a verificare che vengano eseguite le manutenzioni degli impianti e che gli stessi siano regolarmente funzionanti.
- h. controlla l'attività degli incaricati del trattamento, impartendo agli stessi opportune istruzioni/direttive.

Il Responsabile del trattamento designa per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del Codice, i soggetti incaricati del trattamento dei dati raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza individuati nei dirigenti responsabili delle singole U.O. nelle quali è presente l'impianto di videosorveglianza.

#### **Gli incaricati**

Devono operare secondo le istruzioni/direttive impartite dal Responsabile del trattamento.

L'incaricato è autorizzato, nell'espletamento dell'attività di televigilanza delle sedi aziendali, a prendere visione delle immagini esclusivamente in tempo reale.

E' fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni.

Ove siano necessari interventi di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini registrate esclusivamente per verifiche tecniche degli apparati di videoregistrazione. La visione delle immagini videoregistrate dovrà avvenire alla presenza dell'incaricato e/o del Responsabile del trattamento.

#### **Art. 7 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali dell'Azienda ULSS 20 di Verona

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati a:

- a. prevenire e reprimere atti delittuosi presso le sedi aziendali;
- b. garantire un adeguato grado di sicurezza del personale dipendente, dei visitatori e dei pazienti;
- c. tutelare il patrimonio aziendale immobile/mobile;
- d. prevenire ed accertare eventuali reati;
- e. prevenire eventuali atti vandalici.

Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti che operano e transitano nell'area interessata

#### **Art. 8 – Informativa**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e/o video controllata con eventuale registrazione delle immagini tramite apposita informativa.

2. L'informativa è effettuata in base al modello allegato al Provvedimento generale sulla Videosorveglianza.

Nell'informativa dovranno essere indicati:

- la presenza dell'impianto di videosorveglianza;
- il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati, cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

#### **Art. 9 – Durata Trattamento e conservazione dei dati**

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti .

La conservazione sarà limitata in un tempo massimo di giorni cinque per esigenze di conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa trattandosi di ambienti sensibili, per la presenza di dati, sostanze, valori gestiti-conservati-depositati presso le sedi dove sono installati gli impianti.

Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.

Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice

L'elenco di decodifica è conservato a cura del Responsabile del trattamento.

I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

L'accesso ai locali e/o agli armadi dove sono collocati gli strumenti di registrazione dovrà essere autorizzato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento.

#### **Art. 10 – Luoghi di lavoro**

La videosorveglianza non può costituire una forma di controllo a distanza dei lavoratori; vanno quindi rispettate le garanzie previste dall'art. 4 della legge 300/1970. Non è ammessa l'installazione di telecamere in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori . o non destinati all'attività lavorativa.

L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore. L'installazione degli impianti dovrà essere concordata con le rappresentanze sindacali unitarie e il Titolare del trattamento ne motiva l'effettiva necessità.

La ripresa diretta del lavoratore deve essere evitata per quanto possibile.

#### **Art. 11- Ospedali e luoghi di cura**

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

Le riprese effettuate nell'ambito della psicoterapia sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente. Nel modulo di consenso deve essere specificamente riportata l'autorizzazione al trattamento dei dati tramite ripresa audiovisiva delle sedute.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati ai familiari devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.

Le riprese effettuate ai fini della formazione possono essere effettuate solamente previa autorizzazione del Titolare del trattamento nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati.

L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati

che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del 9/11/2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice.

Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su *monitor* collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

La diffusione di immagini in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice, oltre a comportare l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, integra la fattispecie di reato stabilita dall'art. 167, comma 2.

#### **Art. 12 – Diritti dell'interessato**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:

- a) accedere ai dati che lo riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

L'Azienda ULSS 20 di Verona garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano.

L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi sarà oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Responsabile della Unità Operativa ove il sistema è ubicato;

- b) I dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 10 del Codice Privacy.

In relazione al trattamento dei dati personali all'interessato (ossia la persona cui si riferiscono i dati personali), dietro presentazione di apposita richiesta, spettano i diritti di cui all'art. 7 del Codice.

La richiesta di cui al comma 1 può essere trasmessa al Titolare o al Responsabile mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

#### **Art. 13 – Collocazione e caratteristiche degli impianti di videosorveglianza**

La collocazione delle telecamere è riportata in appositi documenti custoditi dal dirigente del Dipartimento Area Tecnica. L'integrazione o la modifica della collocazione delle telecamere viene autorizzata dal Direttore Generale

##### **Principali caratteristiche degli impianti di videosorveglianza**

1. Gli impianti di videosorveglianza devono:

- garantire la necessaria continuità operativa della videoripresa;

- 
- essere mantenuti in buone condizioni;
  - essere protetti da possibili vandalismi;
  - consentire la registrazione delle immagini;
  - consentire l'eliminazione delle immagini.

2. Qualora l'impianto venga installato da una ditta esterna, il contratto deve prevedere:

- la formale comunicazione all'Azienda dei nominativi degli addetti alla manutenzione;
- l'obbligo degli addetti alla manutenzione al segreto sulle immagini che eventualmente visionino nell'adempimento dei propri compiti

#### **Art. 14 – Nuove installazioni**

L'installazione di ogni nuovo impianto dovrà seguire quanto previsto dal presente Regolamento. Ogni ulteriore esigenza di attivazione di impianti di videosorveglianza, videocontrollo deve essere previamente comunicata al Titolare del trattamento dei dati da parte dei Responsabili del trattamento dei dati interessati.

Prima di procedere all'installazione degli impianti in argomento deve essere attivato il percorso con le rappresentanze sindacali previsto all'art. 4 (II comma) della L. 300/70 che recita: "Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

#### **Art. 15 - Richiesta di accesso**

L'accesso alle immagini registrate avviene su richiesta di:

1. Autorità giudiziaria
2. Direzione aziendale
3. Soggetto terzo (persona fisica o giuridica), anche dipendente dell'Azienda, che dimostri di avere un interesse legittimo a consultare le immagini

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e deve prevedere tutti i dettagli spazio-temporali necessari al rapido e corretto recupero delle immagini. L'interessato invia la richiesta al Responsabile del Trattamento per autorizzazione.

Può essere richiesta la produzione di copia digitale su DVD delle immagini relative al periodo e alla TC indicati nella richiesta. In caso di richiesta proveniente da soggetto terzo avente interesse legittimo, la copia viene prodotta e fornita previa copertura delle spese di conservazione, accesso e produzione della copia stessa, ai sensi della legge 241/90. Il costo è dovuto anche in caso di immagini che si rivelino di nessun interesse per il richiedente. Non è dovuto se, al momento della consultazione, le immagini risultano cancellate o comunque non riproducibili per motivi tecnici.

#### **Art. 16 – Divieti**

Le operazioni non conformi al presente Regolamento, il trattamento illecito oppure non corretto dei dati, espongono il Responsabile del trattamento o l'Incaricato del trattamento alle sanzioni amministrative, civili e penali previste dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice della Privacy, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

---

**ALLEGATO "1"**

**PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI**

- 1 La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
- 2 L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3 Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4 Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui: -il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa, -indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi, -presenza di altre persone, -attività svolta durante le riprese.
- 5 Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6 Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7 Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

**FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

Il sottoscritto ....., identificato tramite ....., ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa .....
2. data di possibile ripresa .....
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa .....
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) .....
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) .....
7. attività svolta durante la ripresa .....

Recapito ( o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede.

(luogo e data) (firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIDENTE

In data ..... alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra .....

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

---

**FAC – SIMILE RECLAMO**

**Al Responsabile trattamento dei dati**

Io sottoscritto/a ....., che avevo presentato in data .....  
presso ..... una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero  
aver registrato miei dati personali, presento reclamo per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Recapito ( o contatto telefonico ) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

.....  
.....

In fede.

(luogo e data) (firma)

AZIENDA U L S S 20 - VERONA  
INFORMATIVA ESTESA SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE  
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003 ART. 13



L'Azienda ULSS 20 di Verona, in qualità di "Titolare del Trattamento", informa che negli ambiti aziendali sono installati diversi sistemi di videosorveglianza, costituiti da **telecamere installate presso la sede centrale e gli ospedali**, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice della privacy e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento 08 aprile 2010).

In tutte le aree in cui sono installati sistemi di videosorveglianza o di videoripresa sono individuati mediante apposizione di cartelli, recanti informativa breve come suggerito dal Garante privacy.

Ad integrazione dell'informativa breve, con la presente si informano gli interessati che l'installazione di impianti di videosorveglianza è finalizzata a:

- a. contribuire a garantire la sicurezza del personale dipendente, dei visitatori e dei pazienti;
- b. contribuire a tutelare il patrimonio aziendale immobile/mobile da atti di vandalismo, danneggiamento e furto;
- c. garantire la tutela della salute degli assistiti all'interno di reparti caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata (rianimazione, psichiatria infantile, pronto soccorso);
- d. prevenire ed accertare eventuali reati.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS 20 di Verona in persona del Direttore Generale, che la rappresenta.

Responsabili del trattamento sono:

- il Direttore UOC Servizio Tecnico dell'Azienda ULSS 20 di Verona per la visione delle immagini e la custodia delle apparecchiature di videosorveglianza .

L'assistenza tecnica è svolta di norma dalla ditta fornitrice del sistema, incaricata della manutenzione, la quale comunica all'Azienda i dati identificativi del personale che deve intervenire , che è specificamente autorizzato dal responsabile del trattamento ad accedere al sistema nei limiti della stretta indispensabilità rispetto alle necessità di interventi di corretto funzionamento e manutenzione e sempre con l'assistenza e la presenza di un incaricato dell'azienda.

Le **immagini riprese** sono registrate su supporto digitale e **conservate per un tempo massimo di giorni cinque** per esigenze di conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, e possono essere utilizzate anche da parte dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia, che hanno facoltà di accedere al sistema e di richiedere autorizzazione all'estrazione dei filmati.

Si informa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice privacy), che ciascun interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti mediante richiesta di accesso ai propri dati personali oggetto di videoregistrazione, al fine di avere visione diretta delle immagini che riguardino la propria persona, al fine di poter richiedere la cancellazione o il blocco dei dati se trattati in violazione di legge, di avere copia delle immagini, di verificare eventuali atti vandalici a danno di beni nella propria disponibilità.

I diritti possono essere esercitati utilizzando un apposito **modulo disponibile sul sito aziendale** [www.ulss20.verona.it](http://www.ulss20.verona.it)

Il Direttore Generale